



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Affidamento, mediante appalto pubblico di servizio, per la durata di anni 9 (NOVE), della gestione dei procedimenti scaturenti dalla elevazione delle contravvenzioni al Codice della strada, attraverso l'espletamento delle attività finalizzate alla riscossione, nonché della riscossione stessa - con esclusione di quella a mezzo ruolo che resta affidata al Concessionario della riscossione per la provincia di Napoli ai sensi di legge - e della gestione del contenzioso.

QUESITO

“Se è ammessa la partecipazione alla suddetta gara da parte di una Associazione Temporanea di Imprese verticale così come risultante da giurisprudenza consolidata e normativa vigente. La suddetta ATI che avrà in totale la percentuale del 100% dei requisiti richiesti verrebbe così composta

1. Mandataria con il possesso dei requisiti di almeno il 60% così come specificato all' art.9.1 b con certificazione dell' iscrizione all' Albo dei Concessionari.
2. Mandante in possesso di un fatturato specifico di almeno il 10% di sola attività di archiviazione elettronica documentale.

Quindi in riferimento alla suddetta ATI di tipo verticale la capogruppo espletterà le attività di riscossione e di incassi di somme di denaro, la mandante effettuerà le attività di archiviazione elettronica documentale.”

RISPOSTA

Al riguardo si comunica quanto segue:

- Preliminarmente si osserva che i requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto sono stabiliti nel relativo capitolato speciale di appalto.
- In questa fase del procedimento di gara questa struttura - responsabile del procedimento - è comunque tenuta a non anticipare la trattazione di questioni di merito rimesse alla esclusiva competenza della Commissione di aggiudicazione di cui all'art. 14 del Capitolato speciale.
- Non rientra nella competenza del responsabile del procedimento la verifica della corrispondenza tra i requisiti posseduti dai potenziali partecipanti alla gara e i requisiti richiesti dal capitolato d'appalto.

Ritornando al contenuto del quesito si osserva:

Ai sensi dell'art 9 lett. b del Capitolato speciale (Ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici), i concorrenti dovranno, per l'affidamento in argomento, “aver svolto, nell'ultimo triennio, un identico o analogo servizio comprendente, comunque, la gestione e l'archiviazione documentale di atti di simile volume numerico annuo nonché incassi di somme di danaro per un importo complessivo annuo non inferiore a € 15.495.000,00 (escluso IVA). In caso di associazione

temporanea di impresa, tale requisito, sia per parte relativa al valore numerico che a quella dell'incasso di somme di danaro, dovrà essere posseduto dalla mandataria per almeno il 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10%, fermo restando che l'A.T.I. copra complessivamente il 100% del requisito richiesto."

Ai sensi del sopra riportato art. 9 lett. b del Capitolato speciale il requisito, sia per la parte relativa al valore numerico che a quella dell'incasso di somme di denaro, deve essere posseduto dalla mandataria per almeno il 60% (mandataria che non deve necessariamente essere iscritta all'albo) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10% delle parti del requisito, a prescindere dall'iscrizione all'albo di cui all'art 53 del D. Lgs. 446/1997 che è prevista all'art. 7 comma 4 lett. a. del Capitolato tra le Condizioni generali di partecipazione.

Per l'ATI, il possesso delle condizioni generali di partecipazione è disciplinato dall'art 7 comma 2, secondo capoverso che dispone: " In tal caso le imprese partecipanti devono indicare le parti del servizio che ognuna delle medesime imprese eseguirà all'uopo precisando che la parte del servizio che comprende la fase della riscossione dovrà essere svolta dall'impresa iscritta all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, come specificato al successivo c. 4 lettera a."

Il possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici per i partecipanti all'ATI è disciplinato, invece, come detto, dal citato art. 9.

La mancata iscrizione all'Albo di uno dei partecipanti all'ATI, pertanto, non esonera il medesimo partecipante dal possesso di tutti gli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti.

QUESITO

Si chiede se è possibile in base alla nuova normativa prevista dal DLGS 163 del 12/04/2006 Art 70 sub 6, procrastinare i termini di consegna dell' offerta a 80 gg. dalla pubblicazione del bando così come da essa previsto trattandosi di un progetto peraltro molto complesso , esecutivo e definitivo.

RISPOSTA

Si precisa che le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 entrano in vigore, ai sensi del relativo art. 257, 60 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. avvenuta sul S.O. n. 107 alla G.U. n. 100 del 2/5/2006.